

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La tassazione delle criptovalute in Svizzera

di Samuele Vorpe

Negli ultimi tempi molte persone sono state contagiate dalla febbre delle **criptovalute** e hanno deciso di investire parte dei propri averi nelle **moneti virtuali**. Queste ultime, oltre a costituire un investimento, sono anche sempre più utilizzate da soggetti economici come **mezzo di pagamento**, senza la necessità di dover passare da un intermediario finanziario.

Il 5 marzo 2018, la **Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino**, seguendo quanto fatto anche da altre autorità fiscali cantonali (ad esempio quelle di Zurigo, Zugo e Lucerna) ha pubblicato una propria **prassi** con la finalità di favorire una corretta dichiarazione fiscale delle criptovalute.

In primo luogo va osservato che il possesso di unità di **criptovalute** è, da un profilo economico, da paragonare al possesso di contanti o metalli preziosi e costituisce pertanto **sostanza mobiliare**. Non solo i Bitcoin, bensì tutte le criptovalute sottostanno all'obbligo di **dichiarazione fiscale** (ad esempio Ethereum, Onecoin, Dash, Litecoin, Ripple, ecc.) e sono **imponibili** ai fini dell'**imposta sulla sostanza** in base al loro valore alla fine del periodo fiscale, vale a dire al 31 dicembre. Il **valore delle criptovalute** viene determinato sulla base dei **listini** dei corsi "ufficiali" emessi dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). L'autorità fiscale federale considera, quindi, le **criptovalute** come delle vere e proprie **monete straniere**.

Se prendiamo il **Bitcoin**, alla fine del 2017, una sua unità corrispondeva ad un valore di **13'784,38 franchi svizzeri**. Questo importo deve essere inserito nella **dichiarazione fiscale**, in particolare nel modulo dell'elenco titoli e altri collocamenti di capitale, sotto la voce **"Altri valori e crediti"**. Quale pezza giustificativa, il contribuente può allegare alla dichiarazione una stampa del cosiddetto **"wallet"** (il **portafoglio digitale** in cui vengono detenute le **criptovalute**).

Siccome l'acquisto di **criptovalute** equivale essenzialmente ad effettuare un **"cambio valuta"**, ciò che si consegne è un **utile** o una **perdita** della sostanza mobiliare del contribuente.

Per quanto attiene invece **l'imposta sul reddito**, essendo la detenzione di criptovalute qualificata come **sostanza mobiliare**, occorre determinare se queste monete appartengano alla **sostanza privata** oppure alla sua **sostanza commerciale** del contribuente.

A dipendenza della qualifica, le conseguenze fiscali sono differenti:

- quando appartengono alla **sostanza privata** del contribuente, l'utile conseguito è, di principio, **esente da imposta** (principio del **capital gain** esente da imposta, articolo 15

cpv. 3 della Legge tributaria del Cantone Ticino [LT], articolo 16 cpv. 3 della Legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD]), e le **perdite** non sono deducibili;

- quando, invece, appartengono alla **sostanza commerciale**, l'**utile è imponibile**, mentre le **perdite integralmente deducibili** (articolo 17 cpv. 2 LT, articolo 18 cpv. 2 LIFD).

Bisogna, tuttavia, rilevare che, nel corso degli anni, la **giurisprudenza** del Tribunale federale ha reso più difficile la possibilità di conseguire un utile esente dall'imposta sul reddito. Secondo il **Tribunale federale** gli utili provenienti da un'attività che oltrepassa la semplice amministrazione della sostanza privata rappresentano un **reddito da attività lucrativa indipendente** ed anche i beni impiegati per tale attività costituiscono sostanza commerciale, pur **mancando** ogni **attività organizzata** nella forma di una vera e propria impresa.

L'AFC ha pertanto pubblicato una **circolare**, la n. 36, del 27 luglio 2012, sull'imposizione del **commercio professionale di titoli** che si applica – *mutatis mutandis* – anche ai casi delle **criptovalute**. In questo documento amministrativo vengono definiti dei criteri che, se cumulativamente adempiuti, escludono l'imponibilità dell'utile in capitale conseguito con la vendita di **criptovalute**. La **circolare** prevede, in particolare, una **doppia verifica**: (i) un primo esame preliminare fondato su alcuni criteri che, se sono cumulativamente presenti, escludono appunto l'esistenza di un **commercio professionale di titoli** (e quindi di criptovalute); (ii) viceversa, se i criteri non sono cumulativamente rispettati, si applicano gli **indizi** elaborati dalla **giurisprudenza del Tribunale federale** per stabilire se si tratti di semplice gestione della sostanza privata (utile esente, perdita non deducibile) oppure di attività lucrativa indipendente (utile imponibile, perdita deducibile).

I **criteri** definiti dalla circolare nell'esame preliminare sono i seguenti: (1) i **titoli** (comprese le criptovalute) venduti sono stati **detenuti per almeno 6 mesi**; (2) il **volume delle transazioni** per anno civile (somma di tutti i prezzi di acquisto e di vendita) **non supera** complessivamente più di **5 volte il valore dei titoli** (comprese le **criptovalute**) e degli averi sui conti all'inizio del periodo fiscale; (3) il conseguimento di **utili** in capitale da operazioni con titoli (comprese le criptovalute) non è necessario per **sostituire dei redditi mancanti o venuti a mancare** per il mantenimento del **tenore di vita del contribuente**; (4) gli investimenti **non sono finanziati con capitale di terzi** oppure i redditi da sostanza imponibili conseguiti con titoli sono maggiori, in proporzione, ai relativi **interessi passivi**; (5) l'acquisto e la vendita di prodotti derivati si limita alla **copertura delle proprie posizioni in titoli**.

Nel caso in cui **solo uno dei criteri citati non fosse rispettato**, allora non sarà possibile escludere – a priori – l'esenzione dell'utile in capitale conseguito con la vendita di criptovalute e le autorità fiscali saranno tenute ad osservare i **principi giurisprudenziali**. In particolare l'impiego di rilevanti **mezzi di terzi** per finanziare le operazioni, la **frequenza delle operazioni** e la **breve durata** del possesso delle criptovalute costituiscono degli indizi a favore di una **tassazione dell'utile** in capitale conseguito, ma anche di una deduzione delle perdite conseguite.

Si osserva, infine, che sono **imponibili**, ai fini dell'imposta sul reddito, i casi di pagamento del

salario in **criptovalute** così come le attività di *Mining* delle **criptovalute**.

Seminario di specializzazione

BITCOIN, CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN: DALLA MONETA VIRTUALE AL BUSINESS REALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)